

Sc 3
31/7/2011

Determina: 2007/4632 del 31/07/2007



Provincia di Udine
Province di Udin

AREA AMBIENTE
SERVIZIO RISORSE IDRICHE

BOLLO ASSOLTO
VIRTUALMENTE
AI SENSI DEL DPR
642/72, ART. 15
AUT. 8496/2005
AGENZIA UDINE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI SCAMBIO TERMICO DELLA DITTA CAFFARO CHIMICA SRL PER L'INSEDIAMENTO SITO IN PIAZZALE MARINOTTI N. 1, FOGLIO N. 19, MAPP. N. 124 - 88 - 44 - 244 - 87 E 91, IN COMUNE DI TORVISCOSA (UD).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- vista la Determina n. 331 del 1.8.2003 con cui la Provincia di Udine ha autorizzato la ditta Caffaro spa a scaricare in corpo idrico superficiale delle acque di raffreddamento utilizzate per lo scambio termico nell'impianto cloro-soda;
- vista la richiesta di rinnovo della autorizzazione allo scarico di cui alla Determina n. 331 del 1.8.2003 presentata dalla Ditta con nota del 30.10.2006, con prot. n. 82663/06;
- vista tutta la documentazione assunta agli atti ed in particolare:
 - l'avvio del procedimento amministrativo effettuato da questo Servizio in data 20.11.2006 con prot. n. 86399/06;
 - il versamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 124 comma 11 del D.Lgs. 152/06, effettuato dalla Ditta in data 28.11.2006;
 - la richiesta di subentro nella titolarità degli atti autorizzativi della ditta Caffaro Chimica srl pervenuta con nota del 15.1.2007 prot. n. 3662/07;
 - la nota di individuazione del direttore di stabilimento con procura all'ambiente, pervenuta in data 31.7.2007 prot. n. 54732/07;
- visto il parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale con nota prot. n. 8277/07/SA/PA/12 del 31.7.2007 e pervenuta in data 31.7.2007 prot. n. 54635/07;
- ritenuto di classificare come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizza lo scarico, in virtù di quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, tenendo conto che provengono da un insediamento in cui si svolge attività commerciale e produttiva e che sono costituite da acque di scambio termico;



- preso atto che lo scarico avrà le seguenti caratteristiche:
 - A. lo scarico sarà costituito da acque di raffreddamento utilizzate per lo scambio termico nell'impianto cloro-soda;
 - B. l'alimentazione del processo di scambio termico avverrà esclusivamente con acque di falda prelevate dai pozzi e collettate attraverso il "collettore pozzi nord" indicato nella planimetria allegata;
 - C. la quantità scaricata non sarà superiore a 500 mc/h;
 - D. non è previsto alcun trattamento delle acque dato che le stesse non entrano a far parte di processi produttivi ma vengono utilizzate soltanto per il raffreddamento nei sistemi di scambio termico;
 - E. sarà garantita la presenza di un pozzetto di ispezione a monte della centrale pompe e di uno a monte del punto di immissione nel canale Banduzzi, entrambi con dislivello tra ingresso e uscita di almeno 20 cm, per consentire il campionamento delle acque in ingresso e dei reflui in uscita;
 - F. sarà garantita la presenza di un misuratore di portata ad ultrasuoni sul flusso allo scarico;
 - G. lo scarico avverrà nel Canale Banduzzi, attraverso il punto di scarico indicato nella planimetria allegata;
- rilevato che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha espresso un parere tecnico ambientale favorevole ritenendo il canale Banduzzi, recettore idoneo a ricevere lo scarico in oggetto, con le seguenti prescrizioni:
 - richiedere una proposta progettuale di riduzione del consumo di risorsa idrica, completa di previsione temporale di realizzò delle eventuali opere impiantistiche;
 - richiedere, nell'occasione della prossima scadenza dell'autorizzazione allo scarico, di produrre un riassunto tabellare/grafico delle analisi allo scarico, con esplicitate le variazioni del delta di scambio termico, in corrispondenza ai regimi di utilizzo degli impianti;
 - richiedere, nell'applicazione dei termini dell'art. 124 comma 10 del D.Lgs. 152/06, di svolgere la valutazione dell'Indice Biotico Esteso nelle stazioni di prelievo individuate come punti 1 e 2: la valutazione dell'IBE potrà essere eseguita una volta nell'arco dei quattro anni di validità dell'autorizzazione dello scarico (preferibilmente il terzo anno, a supporto dell'istanza di rinnovo), nelle condizioni di magra e morbida; il mantenimento delle stazioni di prelievo, che non consente di relazionare l'attività di valutazione dell'IBE allo specifico scarico, risulta obbligatoria per dare continuità al controllo così attivato sul recettore;
- vista la Scheda di conclusione dell'istruttoria redatta dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 31.7.2007;
- valutata la necessità di imporre adeguate prescrizioni autorizzative volte alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dei cittadini, sia nei termini delle operazioni di manutenzione necessarie per garantire il mantenimento dell'efficienza dei sistemi depurativi e sia nei termini delle necessarie attività di autocontrollo degli scarichi;



- considerato l'art. 170 comma 11, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, che prevede che le norme regolamentari e tecniche emanate ai sensi delle disposizioni abrogate dal D.Lgs. 152/06 rimangano in vigore, ove compatibili con il D.Lgs. stesso, fino all'adozione di specifiche normative in materia;
- visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente 18.9.2002 relativo alle "Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 152/99";
- visto il Decreto Legislativo n. 3.4.2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384 "Piano generale per il risanamento delle acque" e successive modifiche ed integrazioni;
- vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 4.2.1977;
- sotto la propria responsabilità:

DETERMINA

- 1) di autorizzare il sig. Enrico Contu, in qualità di direttore di stabilimento con procura all'ambiente, per la ditta Caffaro Chimica srl, il cui insediamento è sito in piazzale Mariotti n. 1, foglio n. 19 mapp. n. 124, n. 88, n. 44, n. 244, n. 87 e n. 91, in Comune di Torviscosa (UD), a scaricare nel corpo idrico superficiale denominato canale Banduzzi le acque reflue provenienti dal seguente processo:
 - acque di raffreddamento utilizzate per lo scambio termico nell'impianto cloro-soda;La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs 3.4.2006 n. 152 e di quanto previsto dall'allegato 5 alla parte III dello stesso decreto.
- 2) di classificare come acque reflue industriali le acque reflue di cui si autorizza lo scarico, in virtù di quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lett. h, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, tenendo conto che provengono da un insediamento in cui si svolge attività commerciale e produttiva e che sono costituite da acque di scambio termico. L'Amministrazione Provinciale si riserva di riclassificare lo scarico qualora nuove disposizioni nazionali o regionali modifichino o specificchino diversamente i criteri di assimilabilità.
- 3) di stabilire che gli scarichi ed i sistemi di scarico dovranno mantenere inalterate le caratteristiche indicate in premessa fatte salve le eventuali modifiche prescritte dal presente atto.
- 4) di stabilire che lo scarico recapiterà nel corpo idrico denominato Canale Banduzzi in corrispondenza del punto indicato come "scarico 3 punto di emissione acque di raffreddamento", come visualizzato nell'allegata planimetria.



- 5) che lo scarico autorizzato con il presente atto, fino all'emanazione delle norme regionali che definiranno, secondo quanto previsto dall'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 3.4.2006, valori limite di emissione diversi da quelli indicati dall'allegato 5 alla parte III del suddetto decreto, dovrà rispettare i limiti stabiliti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3.4.2006.
- 6) di vietare lo scarico delle sostanze pericolose indicate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 18.9.2002, fatta eccezione per quelle già normate dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152. Il rispetto di tale prescrizione non potrà essere conseguito attraverso diluizione.
- 7) di subordinare la presente autorizzazione, per garantire il diritto inalienabile alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- A. lo scarico non dovrà provocare la diminuzione della qualità ambientale del corpo idrico ricettore definita come la capacità del corpo idrico di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate;
- B. qualora il recapito delle acque di raffreddamento in assenza di trattamento non sia sufficiente a garantire che lo scarico rispetti i limiti di emissione previsti dai precedenti punti 5 e 6 o determini un peggioramento della qualità del corpo idrico entro il quale viene recapitato, è fatto obbligo di provvedere realizzando uno specifico trattamento, finalizzato al rispetto dei limiti di emissione e a mantenere inalterata la qualità del corpo idrico, dandone comunicazione alla Provincia;
- C. mensilmente e in occasione di ogni riavvio del processo di scambio termico dovranno essere effettuate le analisi delle acque emunte e di quelle scaricate, prelevate rispettivamente presso il pozzetto a monte della centrale pompe e presso quello a monte del punto di immissione nel canale Banduzzi, relativamente ai seguenti parametri:
- temperatura;
 - pH;
 - C.O.D;
 - cloro attivo;
 - aldeidi totali;
 - mercurio;
- Le analisi di controllo dei parametri sopraindicati dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 30 giorni dalla loro esecuzione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine;
- D. svolgere la valutazione dell'Indice Biotico Esteso nelle stazioni di prelievo individuate come punti 1 e 2: la valutazione dell'IBE potrà essere eseguita una volta nell'arco dei quattro anni di validità dell'autorizzazione dello scarico (preferibilmente il terzo anno, a supporto dell'istanza di rinnovo), nelle condizioni di magra e morbida del canale Banduzzi. Tali determinazioni, dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 60 giorni dalla loro esecuzione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine;



- E. due volte l'anno dovrà essere eseguito sulle acque di scarico un test di tossicità acuta, perlomeno con *Daphnia magna*, per determinare il livello di pericolosità dell'effluente finale. Tali verifiche, dovranno essere firmate da un professionista abilitato ed iscritto all'albo ed inviate, entro 60 giorni dalla loro esecuzione, all'Area Ambiente della Provincia di Udine;
- F. è fatto obbligo di misurare quotidianamente la portata emunta e la portata scaricata, utilizzando idonei dispositivi funzionanti in continuo;
- G. è fatto obbligo di redigere e di conservare presso l'impianto i seguenti registri:
- il quaderno su cui dovranno essere annotate tutte le visite tecniche effettuate presso gli impianti di scambio termico, le operazioni eseguite e i risultati conseguiti;
 - il registro con le misure quotidiane della portata scaricata e di quella emunta;
 - il registro con le misure in continuo della conduttività, come prescritto dal successivo punto K.
 - il registro delle analisi di autocontrollo che dovrà contenere i certificati di analisi firmati da un professionista abilitato
- I registri sopraindicati dovranno essere depositati presso l'impianto ed essere sempre a disposizione delle autorità di controllo.
- H. è fatto obbligo di segnalare tempestivamente a questa Amministrazione, all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e all'Azienda per i Servizi Sanitari, anche eventualmente a mezzo fax, il verificarsi delle seguenti situazioni:
- eventuali fermate, malfunzionamenti o manutenzioni dell'impianto cloro/soda, sia accidentali che programmate, che possano determinare, anche solo potenzialmente, il degrado o la compromissione delle acque presenti nei circuiti di raffreddamento;
 - eventuali fermate, malfunzionamenti o manutenzioni dei circuiti di scambio termico che possano determinare, anche solo potenzialmente, un'alterazione delle acque scaricate;
 - le situazioni di ripristino degli impianti e dei sistemi fermati per i motivi sopraindicati. Nella comunicazione andrà chiaramente indicata la data e l'ora dell'evento o del rilevamento dello stesso ed il presunto periodo necessario al ripristino dell'impianto, nonché tutte le misure adottate per garantire il rispetto dei limiti tabellari e la salvaguardia dell'ambiente;
- I. è fatto divieto di utilizzare le condotte del circuito di raffreddamento e del circuito di scarico delle acque di raffreddamento per il recapito di altre acque reflue, qualsiasi sia la loro provenienza. E' fatto altresì divieto di utilizzare le stesse condotte per l'allontanamento delle acque di lavaggio degli scambiatori, delle acque meteoriche di dilavamento o di altre acque provenienti direttamente o indirettamente dal ciclo produttivo o dai locali entro i quali lo stesso si svolge.
- J. è fatto obbligo di garantire che nell'intero circuito di raffreddamento ed in tutti gli scambiatori di calore la pressione "lato acqua di raffreddamento" sia sempre superiore alla pressione "lato acqua da refrigerare", così da impedire che nel caso di accidentali forature della parete divisoria i fluidi da raffreddare passino nel circuito di raffreddamento e finiscano nello scarico.
- K. è fatto obbligo di monitorare il valore della conducibilità elettrica, compensata alla temperatura di 30 °C, in corrispondenza dei sette collettori principali del sistema di raffreddamento dell'impianto cloro/soda ed in corrispondenza dello scarico finale



dell'intero flusso di raffreddamento. I valori misurati dovranno essere trasmessi al centro aziendale di controllo ed utilizzati nelle procedure di sicurezza. I misuratori di conduttività collocati nei sette collettori principali dovranno comandare, ciascuno, una valvola motorizzata che interromperà immediatamente il flusso delle acque qualora la conduttività sia inferiore o superiore al 10% del valore che caratterizza le acque emunte. In tal caso il flusso del singolo collettore dovrà essere deviato verso il sistema fognario delle acque mercuriche e raccolto in apposito serbatoio per essere poi oggetto di analisi chimica. Del fatto dovrà essere data immediata comunicazione alle autorità competenti, anche a mezzo fax, alle quali andranno anche trasmessi gli esiti delle analisi chimiche. Se l'esito dell'analisi chimica dovesse essere favorevole il flusso stoccato nella vasca di raccolta potrà essere scaricato nella fognatura consortile gestita dal Consorzio Depurazione Laguna, previo preventivo consenso dello stesso.

- L. entro 180 giorni dal ricevimento della presente, inviare alla Provincia di Udine, Area Ambiente, una proposta progettuale di riduzione del consumo di risorsa idrica, completa di previsione temporale di realizzo delle eventuali opere impiantistiche;
 - M. nell'ambito del programma di gestione dell'impianto si dovrà prevedere il controllo periodico dei sistemi utilizzati per lo scarico per verificare che non vi siano fuoriuscite di acque dalle condotte, accumulo o ristagno o rilascio di eventuali odori sgradevoli. Qualora si verifichi una delle seguenti situazioni oppure una situazione di degrado o una situazione che possa essere di nocumento per terzi, è fatto obbligo di procedere immediatamente alla rimozione delle cause che hanno determinato l'insorgere di tale situazione ed al ripristino degli impianti e dei sistemi secondo le specifiche previste dal presente procedimento autorizzativo;
 - N. in occasione del prossimo rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, è fatto obbligo di produrre un riassunto tabellare/grafico delle analisi allo scarico, con esplicitate le variazioni del delta di scambio termico, in corrispondenza ai regimi di utilizzo degli impianti;
- 8) che l'Autorità competente al controllo potrà effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, così come indicato dall'art. 129 del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152. A tal fine, i punti di scarico ed i pozzetti di prelievo dovranno essere resi facilmente accessibili.
- 9) di vietare qualsiasi variazione quali-quantitativa delle acque reflue scaricate. Qualora l'area dovesse essere soggetta ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle oggetto della presente autorizzazione dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Qualora lo scarico non abbia caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle autorizzate con il presente atto, dovrà essere data comunicazione all'Autorità Competente delle modifiche che si intendono effettuare. L'Autorità Competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, potrà adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
- 10) di stabilire che la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata un anno prima della scadenza.



Determina: 2007/4632 del 31/07/2007

Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di autorizzazione sarà tempestivamente presentata.

- 11) che rimangono salve le disposizioni previste dalle altre norme vigenti e diverse da quelle citate in premessa.
- 12) che l'Amministrazione provinciale provvederà, in data successiva al rilascio della presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 124, comma 11, del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152, a determinare la liquidazione definitiva delle spese sostenute e ad inviare richiesta di pagamento delle stesse al soggetto autorizzato. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione non provveda al pagamento delle spese entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'autorizzazione allo scarico si intende decaduta.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in unico originale che rimane acquisito agli atti d'Ufficio.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

IL DIRIGENTE
Avv. Marco ZUCCHI

Allegati: Stabilimento Torviscosa – impianto soda cloro – schema planimetrico dis.1151-1038 – di data 22/04/02;

Responsabile del procedimento:	dr. Maurizio Pessina
Responsabili dell'istruttoria tecnica:	geom. Norberto Rodenigo
Responsabili dell'istruttoria amministrativa:	sig.ra Alessandra Pecoraro



LEGENDA :

- COLLETTORE ACQUA POZZI
- COLLETTORE SCARICO ACQUE DI RAFFREDDAMENTO IMPIANTO CLORO SODA

PROVINCIA DI UDINE

La presente copia fotostatica è stata
 approvata dalla documentazione esistente
 agli atti di questa Amministrazione e
 consiste di n. 1 fogli.

Udine, **31 LUG 2007**

IL FUNZIONARIO INCARICATO



[Handwritten signature]

CAFFARO S.p.A.
 Stabilimento di Torviscosa (UD)

[Handwritten signature]



01	REVISIONE	23.04.02	BRAIDA A.	M.VENT.	TODARO
Rev.	Descrizione	Data	Compilato	Contrall.	Approvato
DENOMINAZIONE		N. DIS. 1151-1038			
STABILIMENTO TORVISCOSA					
IMPIANTO SODA CLORO -SCHEMA PLANIMETRICO		FOGLIO 1 DI 1		SCALA 1:1000	
ALLACCIAMENTO ACQUA IND. PER RAFFREDDAMENTI					
COMPILATO	Sostituisce il dis. _____ Sostituito dal dis. _____	Questo documento è di proprietà della Caffaro S.p.A. Vietata la duplicazione non autorizzata.			
VISTO					
BRAIDA		 GRUPPO SNIA P.le F. Marinotti, 1 - 33050 Torviscosa (UD)			
M.VENT					
DATA	CAD NAME				
22/04/02	1151-1038				A1




File: 1151 - 1038.DWG

FERROVIA VENEZIA - TRIESTE

C A N A L E B A N D U Z Z I





SCARICO N°3
PUNTO DI EMISSIONE
ACQUE DI RAFFREDDAMENTO

POZZETTO
PER CONTROLLO

CENTRALE POM
ACQUA INDUSTRI

3
NORD

DA COLLETORE POZZI NORD